



Regione Molise

LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 2019, N.1

Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n.5 (Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale)

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

P R O M U L G A

la seguente legge:



Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2015, n. 5)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 (Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale), è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Qualora, considerate la lunghezza e le caratteristiche del percorso, non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato di cui al comma 4, deve, comunque, essere assicurato il benessere degli animali con idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento, e con la previsione del cambio degli animali secondo il regolamento di cui all'articolo 2-bis."

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 11 febbraio 2019.

IL PRESIDENTE

Donato TOMA*

*(Documento sottoscritto con firma digitale,
ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)